

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile**

in persona del giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. *omissis* promossa da:

DEBITORI

OPPONENTI

CONTRO

BANCA

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: all'udienza del 22/03/2018 i procuratori hanno precisato le conclusioni come da verbale.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente notificato, i DEBITORI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis* con il quale, su ricorso della BANCA veniva loro ingiunto, il pagamento della somma di euro 11.279,61 oltre agli interessi, quale saldo debitore, alla data del 13.04.2012, in linea capitale del conto corrente ordinario di corrispondenza n. *omissis* (rinumerato *omissis*), oltre interessi successivi e spese del procedimento monitorio, chiedendone la revoca.

Si è costituita in giudizio la BANCA, in qualità di mandataria di *omissis* spa, incorporante fra le altre di *omissis* Banca di *omissis*, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.

A fondamento dell'opposizione i DEBITORI hanno eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo per essere stata la domanda monitoria, proposta solo nei loro confronti, quali soci dell'associazione professionale "Studio Tecnico Associato dei Geometri *omissis*", costituita il 3/1/2005 e non già nei confronti o, anche nei confronti, della predetta associazione, cui la Banca aveva concesso l'affidamento da cui scaturisce la pretesa creditoria; l'associazione professionale infatti, in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, sarebbe dotato di una sua capacità di stare in giudizio come tale; la stessa inoltre, sarebbe assimilabile, sotto il profilo della responsabilità verso i terzi, alla società semplice.

Da ciò discenderebbe l'automatica applicazione della norma di cui all'art. 2268 cod. civ., invocata dagli opposenti, secondo la quale: "il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi".

Sentenza, Tribunale di Viterbo, Giudice Marianna Barlati, n. 1526 del 13 novembre 2018

Orbene, se è vero che l'intera legge n. 1815 del 23.11.1939 "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza" è stata definitivamente abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, è altresì vero che il comma 9 del citato art. 10 contiene una clausola di salvaguardia "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

D'altronde, per costante giurisprudenza della S.C., le associazioni tra professionisti non si configuravano come centro autonomo di interessi dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo; non assumevano neanche la titolarità del rapporto con i clienti in sostituzione dei singoli associati (ex pluris Cass. Sez. III 4/2/2014 n. 2415); ne consegue che la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni verso terzi, grava sui singoli associati.

In ogni modo, l'invocato beneficio di escussione preventiva ha efficacia limitata alla fase esecutiva e non impedisce, dunque, al creditore di agire immediatamente in sede di cognizione verso il singolo socio per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti (Cass. 1040/2009).

Nel merito si rileva che il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.

Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.

Nella fattispecie il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo deve ritenersi pienamente provato in quanto alcuna negazione e/o contestazione è stata avanzata dagli opposenti né in punto all'*an* né in punto al *quantum*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, liquidate come da dispositivo, in base al d.m.55/2014, tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della semplificazione della fase istruttoria.

PQM

Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dai DEBITORI avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis* emesso dal Tribunale di Viterbo in favore della BANCA, incorporante tra le altre della *omissis* Banca di *omissis*, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- respinge l'opposizione;
- condanna i DEBITORI, in solido, alla refusione delle spese processuali, in favore della BANCA, in qualità di mandataria della *omissis* spa, incorporante tra le altre della *omissis* Banca di *omissis*, liquidate in euro 2.738,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

VITERBO, 12/11/2018

Il giudice
dott.ssa Marianna Barlati

Sentenza, Tribunale di Viterbo, Giudice Marianna Barlati, n. 1526 del 13 novembre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS